



SSCA

Sito WEB

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola - attuazione degli ordinamenti - Istruzione non statale -

Prot. n. AOODRPU/_____
 Dirigente: Vincenzo Melilli

Bari, (fa fede il protocollo)

ISTITUTO COMPRENSIVO
 SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - MEDIA

BOVINO

Prot. 252

Titolo B3

Data 18-1-2018

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
 dell'USR Puglia
 (per istituzionali)

Al sito web

p.c.

Alle Segreterie regionali
 delle OO.SS. Comparto Scuola
 (indirizzi per)

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2018. Indicazioni operative di cui al DM 919 del 23 novembre 2017 e alla nota MIUR prot. n. AOODGPER/50436 del 23/11/2017.

Come è noto con la nota prot. n. AOODGPER/50436 del 23/11/2017 l'Amministrazione centrale, nel trasmettere il Decreto in oggetto indicato, ha fornito dettagliate indicazioni circa gli adempimenti in argomento.

In linea generale, era stabilito **al 20 dicembre 2017** il termine per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Entro la medesima data gli interessati hanno facoltà, tramite Polis di revocare le istanze già inoltrate.

Le domande di cessazione dal servizio dovevano essere inoltrate tramite la procedura web Polis "Istanze on line" del sito internet del MIUR (<http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml>).

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art.1, comma 257, della legge 208/2015 ovvero per raggiungere il minimo contributivo dovevano, invece, essere presentate in forma cartacea entro il medesimo termine del 20 dicembre 2017.

Le domande di pensione, secondo le indicazioni riportate nella citata C.M. n. 50436 del 23.11.2017, dovevano essere inviate direttamente all'ente previdenziale (INPS), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'istituto, previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola - attuazione degli ordinamenti - Istruzione non statale -

Requisiti di accesso ai sensi dell'art. 1 comma 9 legge 243/2004 - Opzione donna

L'art. 1, comma 222, della legge 232/2016 ha esteso la facoltà prevista dall'art. 1, comma 9, della legge 243/2004 alle lavoratrici che **entro il 31.12.2015** non hanno maturato i requisiti previsti dalla citata disposizione normativa, solo per effetto degli incrementi della speranza di vita.

Possono, dunque, esercitare la facoltà in questione le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni unitamente ad un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni.

Limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio.

La norma, richiamata nella più volte citata nota ministeriale, fissa a 65 anni il suddetto limite, ex DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 per i dipendenti dello Stato, *“non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”*.

Si evidenzia che il tetto dei 65 anni d'Ufficio interessa solo coloro che maturano 41 anni o 42 anni e 10 mesi entro il 31/08/2018, diversamente possono permanere fino al compimento dei 66 anni e 7 mesi (e/o 67 anni a partire dal 01/01/2019 secondo la norma aggiornata); d'Ufficio, inoltre, sono posti anche coloro i quali raggiungono 66 anni e 7 mesi entro il 31/08/2018, con il minimo di 20 anni di contribuzione assicurativa.

Cessazione Dirigenti Scolastici

La presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici, a decorrere dal giorno 01/09/2018, tutt'ora regolata dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010, deve essere compiuta **entro il termine al 28 febbraio**.

Si ricorda che i dirigenti degli Uffici territoriali sono tuttora competenti per le pratiche in argomento secondo disposizioni di cui alla nota USR prot. n. 5453/2010.

Gestione delle Istanze – Attività propedeutiche agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.

L'accertamento del diritto pensionistico, come indicato nelle disposizioni richiamate, sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro un termine che sarà fissato successivamente con nota congiunta INPS/MIUR.

Le cessazioni dovranno essere convalidate, ovvero annullate, al SIDI dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.